

Articolo 1 - Denominazione Sociale

In attuazione dell'art. 113, comma 4 lettera a) e 13 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" è costituita una società a responsabilità limitata, denominata "INFRATRASPORTI.ITO s.r.l.", siglabile anche "INFRA.TO s.r.l.".

Quando le quote appartengono ad un solo socio, la denominazione della società dovrà essere seguita dalle parole "a socio unico" ovvero "unipersonale".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Torino.

Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Oggetto

La Società è soggetta al controllo analogo delle Amministrazioni Pubbliche socie e opera secondo il modello dell'*in house providing*, di cui all'art. 16, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Società ha per oggetto la proprietà e la gestione di strutture civili e infrastrutture, nonché le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica.

La Società può inoltre svolgere attività di centralizzazione delle committenze, anche ausiliarie, ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettere l) e m) e dell'art. 37 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i...

In particolare, la Società, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. può:

- a) aggiudicare appalti e stipulare ed eseguire contratti per conto delle Amministrazioni Pubbliche socie, di amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.



Deve intendersi ricompresa nell'oggetto sociale ogni attività ausiliaria o strumentale necessaria o utile a favorirne il raggiungimento.

La Società assicura la trasparenza, la regolarità, l'economicità della gestione dei contratti pubblici.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, purché non speculativa e a rischio, inclusa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in società e imprese, con sede sia in Italia che all'estero, con oggetto analogo o affine al proprio, e il rilascio di garanzie reali, fidejussioni e avalli a favore di terzi. Si pone un vincolo di inalienabilità dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale sia per quanto riguarda quelli conferiti sia per quanto riguarda quelli ceduti alla società a titolo oneroso.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni Pubbliche socie e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 4 - Durata

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2070.

Articolo 5 - Libro dei soci e Domicilio

La Società, con le stesse modalità previste dalla legge per il libro delle decisioni dei soci, tiene (ancorché non obbligatorio per legge) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome o la denominazione dei soci e la partecipazione di spettanza di ciascuno i versamenti fatti sulle partecipazioni, i conferimenti di beni e crediti nonché le variazioni nelle persone dei soci e nelle loro partecipazioni. Devono inoltre essere annotati i diritti e le garanzie costituiti sulle partecipazioni.

A fronte del trasferimento delle partecipazioni e di diritti relativi alle partecipazioni l'efficacia di tale trasferimento nei confronti della società, e quindi la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte del soggetto a cui la partecipazione o i diritti relativi alla stessa sono stati trasferiti, è volontariamente subordinata all'annotazione di detto trasferimento nel libro soci a cura degli Amministratori, i quali, a fronte della documentazione loro fornita dal richiedente l'annotazione, devono darvi esecuzione senza indugio una volta verificato il rispetto delle condizioni statutarie e di legge.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza di indicazione nel libro dei soci, il domicilio si intende presso la sede sociale.

Articolo 6 - Capitale sociale - Quote di partecipazione - Titoli di debito

Il capitale sociale, a totale proprietà pubblica incedibile ai sensi dell'art 113 comma 13 TUEL, è di Euro 217.942.216,00 (duecentodiciasettemilioninovecentoquarantaduemiladuecentosedici).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salve le eccezioni previste dal presente statuto.

I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.


Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 codice civile.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione delle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.

La Società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile, previa formale deliberazione dei soci in assemblea da adottarsi a maggioranza assoluta, presente la metà del capitale sociale.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 codice civile.



Articolo 7 - Finanziamenti

I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della Società effettuando finanziamenti alla Società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

I soci possono effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la Società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni

Le quote sociali possono essere cedute esclusivamente ad Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 175/2016 essendo la Società essere a capitale pubblico incedibile.

In caso di ingresso di altri soci la partecipazione del Comune di Torino non potrà comunque essere inferiore al 51% del capitale.

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, deve prima offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'organo amministrativo, indicando le generalità del potenziale acquirente e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della predetta PEC, comunicherà sempre a mezzo PEC l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione come segue:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione mezzo posta elettronica certificata non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo;
- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al cedente, a mezzo posta elettronica certificata entro 15 giorni della scadenza del termine *sub a)*, l'accettazione dell'offerta con indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti;

c) se entro il termine di cui alla lettera a) nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione, il socio alienante sarà libero di alienare la quota, alle modalità indicate nell'offerta, entro il termine perentorio dei successivi 30 giorni, a meno che il Comune di Torino, sempre entro il termine di cui al punto a), abbia negato il proprio gradimento, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'organo amministrativo e al socio alienante.

Decorso il termine di cui alla lettera c) senza che sia stata perfezionata la cessione, il socio alienante dovrà nuovamente rinnovare l'offerta di prelazione ai soci secondo le modalità sopra indicate.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità della quota offerta. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

La cessione della partecipazione a non soci può comunque essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Il trasferimento effettuato in contrasto con il presente articolo o senza il rispetto delle sue disposizioni è inefficace nei confronti della Società e l'acquirente non è legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Articolo 9 - Recesso

Il diritto di recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare l'uscita del socio dalla compagine sociale, è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'articolo 2437 bis codice civile.

In tutte le ipotesi di recesso del socio, il rimborso delle partecipazioni avverrà per il corrispettivo determinato a norma dell'art. 2473 c.c. e nel termine massimo ivi previsto, fermo restando che, qualora per disposizione di legge la Società non possa mantenere la titolarità dei beni conferiti dal socio che recede, quest'ultimo verrà liquidato, in sede di recesso, prioritariamente mediante la retrocessione dei beni conferiti al netto degli ammortamenti accantonati e

Flavio



rimborsando alla Società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali contributi versati.

Il recesso di uno o più soci darà luogo, nell'ordine:

- alla prelazione per l'acquisto della partecipazione del recedente a favore rispettivamente del/dei restanti soci, con le modalità e i termini previsti al precedente articolo 8;

- al rimborso in denaro del valore delle partecipazioni del socio receduto a carico della Società a norma di legge se quanto dovuto eccede rispetto al valore dei beni retrocessi.

In ogni caso, la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico a mezzo posta elettronica certificata, spedita entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto che, essendo soggetto a tale formalità, legittimi il socio al recesso medesimo; ove l'atto o fatto che dia titolo all'esercizio del recesso non sia soggetto a iscrizione, il predetto termine decorrerà dalla data di sua effettiva conoscenza.

Articolo 10 – Controllo analogo e Controllo sugli atti

Le Amministrazioni Pubbliche socie esercitano sulla Società un controllo analogo a quello che le stesse esercitano sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.

La soggezione a tale controllo costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività.

Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici delle Amministrazioni Pubbliche socie, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o prescritta dalla normativa vigente in materia.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, le Amministrazioni Pubbliche socie esercitano il controllo analogo mediante approvazione o controllo secondo le modalità stabilite dalle Amministrazioni stesse:

1) del budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione, del Programma annuale e triennale delle attività di servizio e del Piano degli investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture;


- 2) dei bilanci infrannuali, corredati degli eventuali allegati;
- 3) degli atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;
- 4) degli atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti;
- 5) degli atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente;
- 6) degli atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno della Società;
- 7) dei regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria;
- 8) delle proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- 9) delle proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni in società, consorzi, associazioni e fondazioni;
- 10) delle proposte di atti relativi alla stipulazione di mutui, finanziamenti ed ogni altro strumento di reperimento delle risorse finanziarie da parte della Società;
- 11) delle proposte di atti relativi alla emissione di titoli di debito o altri strumenti finanziari ed a tutte le operazioni di finanza straordinaria;
- 12) della relazione semestrale prevista al successivo articolo 22.

Articolo 11 - Decisioni dei soci

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 codice civile.

I soci decidono inoltre sulle seguenti materie:

- autorizzazione al compimento delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;
- autorizzazione al compimento di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda;
- autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile;
- autorizzazione del budget di esercizio e del Piano degli Investimenti.



Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto.

Nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 codice civile, le decisioni dei soci possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci, sia adottate mediante deliberazione assembleare, sia con procedura alternativa al sistema collegiale, sono approvate con le modalità e le maggioranze prescritte dall'articolo 2479 bis codice civile.

Le decisioni dei soci sulle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 secondo comma codice civile, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

Per introdurre diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile è necessario il consenso di tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.

Articolo 12 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte, a mezzo posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In

particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito all'Amministratore Unico o al Presidente dell'Assemblea, ove nominato, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui è presente il segretario verbalizzante, che può essere anche diverso, ove consentito dalla legge, da quello in cui si trovi l'Amministratore Unico o il Presidente.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dall'Amministratore Unico o dal Presidente ove nominato e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, l'Amministratore Unico o il Presidente ove nominato dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati ai soci, a mezzo posta elettronica certificata, non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o dei componenti dell'organo di controllo, non presenti da far pervenire all'Amministratore Unico o al Presidente in apertura di

[Handwritten signature]



Assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'Assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'Assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:

- modificazioni dello statuto;
- argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale;
- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano oggetto sociale;
- decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- riduzione obbligatoria capitale per perdite;
- scioglimento anticipato;
- nomina, sostituzione e/o revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi;
- revoca stato liquidazione;
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con le maggioranze prescritte dall'art. 11 dello Statuto.

Articolo 13 - Amministrazione

La Società è amministrata, su decisione dei soci ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I componenti dell'organo amministrativo possono anche essere non soci e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di organo collegiale, la composizione del Consiglio di Amministrazione assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

Nel caso di organo monocratico, la nomina e la revoca diretta ex art. 2449 c.c. dell'Amministratore Unico spetta al Comune di Torino ed i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, dell'atto di nomina o di revoca.

Nel caso di organo collegiale e di pluralità di soci, è riservata al Comune di Torino la nomina della maggioranza degli amministratori, ivi compreso il Presidente e il Comune di Torino non partecipa alla decisione per la nomina dei restanti amministratori.

In ogni caso il Comune di Torino nomina i propri amministratori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2449 c.c..

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Gli amministratori nominati dal Comune di Torino possono essere revocati e sostituiti solo dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dai soci diversi dal Comune di Torino, alla loro sostituzione provvedono gli amministratori nominati da detti soci. Gli amministratori così sostituiti durano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci diversi dal Comune di Torino, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori sostituiti dal Comune di Torino o dagli altri soci scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Le dimissioni dell'Amministratore Unico acquistano efficacia con l'accettazione dell'incarico da parte del nuovo organo amministrativo.

Rare



Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di 24 ore. Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.

La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità previste per le decisioni dei soci, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo.

Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui è presente il segretario verbalizzante, che può essere anche diverso, ove consentito dalla legge, da quello in cui si trovi l'Amministratore Unico o il Presidente.

Articolo 14 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo, fatta eccezione per i poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci o dell'Assemblea.

L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre tutti i programmi previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento alla valutazione del rischio di crisi aziendale e ad informarne l'Assemblea.

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato in ragione dei poteri loro conferiti;
- in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.

Articolo 15 - Compensi

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed un compenso annuale costituito da una parte fissa e una variabile in relazione ai risultati raggiunti e stabilito con decisione dei soci nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'organo di controllo, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Restano in ogni caso fermi i limiti previsti in materia dalla normativa vigente.

Articolo 16 - Delega di Attribuzioni


Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questi può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, a un solo amministratore, tra quelli nominati dal Comune di Torino, determinando i limiti della delega e i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dai soci o dall'Assemblea secondo la normativa vigente in materia. La carica di vice presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 17- Amministratori e Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i componenti indicati dal Comune di Torino un Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.

La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato. L'organo amministrativo potrà nominare un Direttore Generale, determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura.

Fluere



Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti ai componenti dell'organo amministrativo.

Articolo 18 - Organo di controllo.

I soci nominano l'organo di controllo e ne determinano, all'atto della nomina, il relativo compenso.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo oppure da un collegio composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di organo di controllo collegiale, la composizione del medesimo assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

I soci, all'atto della nomina, decidono, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, se affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale.

Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata all'organo di controllo, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro e nominati dal Socio ex art. 2449 c.c..

I soci, all'atto di nomina, determinano il compenso spettante all'organo di controllo ed al soggetto incaricato della Revisione legale per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile.

L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della società.

Articolo 19- Bilancio e utili

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in caso di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della Società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile la ragione della dilazione.

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci.

Il diritto dei soci alla riscossione degli utili si prescrive in cinque anni dalla data in cui gli utili sono divenuti esigibili.

Gli utili, il diritto alla cui riscossione si è prescritto, sono destinati a riserva legale.

Articolo 20 Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, con decisione dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto dall'articolo 11, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.

All'atto dello scioglimento, i soci verranno liquidati prioritariamente mediante la retrocessione dei beni conferiti e/o ceduti al netto degli ammortamenti accantonati e rimborsando alla Società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali contributi versati.

Articolo 21 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

Articolo 22 - Relazione Semestrale e Obbligo Informativa

L'organo amministrativo sottopone semestralmente ai soci una relazione sull'andamento della Società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche



sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, nonché sull'aggiornamento del piano industriale, del piano investimenti e del budget della Società e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

L'organo amministrativo assicura la comunicazione degli atti e dei documenti di cui all'art. 10 a tutti i soci.

I regolamenti e gli atti relativi alle procedure a evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori, si intendono comunicati per effetto della pubblicazione sul sito "Società Trasparente".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede a inviare ai soci copia dei verbali di Assemblea, copia delle convocazioni dell'organo amministrativo contestualmente all'invio agli Amministratori, nonché copia dei verbali dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è tenuto a trasmettere ai soci gli atti e i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi.

I soci hanno diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 23 - Prevenzione della corruzione e Amministrazione Trasparente

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Articolo 24 - Divieti

Ai sensi della normativa vigente, la Società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 25 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.